

Sourcing & Procurement Services

Acquisti di Servizi e Forniture

Il Responsabile

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA

interamente gestita con sistemi telematici

per l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti

all'acquisto delle Coperture assicurative Corpi e Veicoli Ferroviari Primary e I Excess

Layer per le Società del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

eGPA 435/2026/FORN

Lotto 1 – Primary (CIG BB6D0E31E8);

Lotto 2 – I Excess Layer (CIG BB6D0E42BB).

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001 - R.E.A. n. 741956

PREMESSE	4
1. PORTALE ACQUISTI	5
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.....	6
1.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE.....	7
2. ALLEGATI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. ALLEGATI.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1. DURATA.....	13
3.2. REVISIONE PREZZI.....	13
3.3. MODIFICA DELLA CONVEZIONE IN FASE DI ESECUZIONE.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	19
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	20
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	21
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	22
7. AVVALIMENTO	22
8. SUBAPPALTO	23
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE	24
10. GARANZIA PROVVISORIA	24
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	28
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	29
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	34
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	34
14.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	34
14.4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 69 E 169 DEL CODICE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 DEL CODICE.....	37
14.5. GARANZIA PROVVISORIA.....	37
14.6. COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006.....	38
14.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	38
14.8. DOCUMENTAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI ANTIMAFIA DI CUI AL D.LGS. N. 159/2011 E S.M.I.....	39
14.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	40
15. OFFERTA ECONOMICA	42
15.1. "ALTRE DICHIARAZIONI".....	43
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	45
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	45

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	48
20. STIPULA DELLA CONVENZIONE	49
21. MOTIVI DI ESCLUSIONE	52
22. AVVERTENZE PARTICOLARI	52
23. ACCESSO AGLI ATTI	53
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	53
25. TITOLARITA' AUTONOMA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	53
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito per brevità “Disciplinare”), allegato al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità “BDNCP”), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando, quelle relative alle modalità di partecipazione, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto indetto da Ferservizi S.p.A. (di seguito denominata “stazione appaltante”) - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e nell’interesse di Busitalia Sita Nord S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Fs Treni Turistici Italiani S.p.A., Hellenic Train S.A., Intermodalidad de Levante S.A., Italcertifer S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Trenitalia France S.a.s., Trenitalia S.p.A., Trenitalia Tper Scarl., mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito “Codice”) per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti all’acquisto delle Coperture assicurative Corpi e Veicoli Ferroviari Primary e I Excess Layer per le Società del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo eprocurement.gruppofs.it (di seguito “Portale acquisti” o “Portale”) interoperabile con la BDNCP ai sensi dell’art. 23 del Codice¹.

I servizi assicurativi da eseguirsi e le condizioni generali e particolari in base alle quali dovrà essere condotto l’appalto sono disciplinati, oltre che dal Bando, dal presente Disciplinare di gara, dai documenti allegati o comunque negli stessi richiamati, nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” applicabili, in quanto compatibili, agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (di seguito per brevità denominate “Condizioni Generali di Contratto” o anche “CGC”), disponibili all’indirizzo https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole_del_gruppo.html, nonché dalle condizioni previste nelle “Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti” e dalle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione “Istruzioni”).

N.B.: si rappresenta che, ai fini della stipula, l’Operatore economico è tenuto a completare l’iter di presentazione dell’istanza di qualificazione per la categoria di riferimento “SVZ-ASS-02 Servizi Assicurativi Ramo Danni”, conseguendo sul Portale lo stato "In Valutazione". Qualora invece l’operatore economico risulti già iscritto al sistema di qualificazione per la categoria sopra indicata, dovrà aver conseguito lo stato di “Qualificato”.

Tutta la documentazione relativa al Sistema di Qualificazione di Ferservizi S.p.A. e allo specifico

¹ La Piattaforma in uso presso Ferservizi S.p.A. e l’intero Gruppo FS è una piattaforma certificata iscritta nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, consultabile seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Sottosistema dei Servizi Assicurativi è liberamente consultabile ai seguenti link:
Regolamento Generale e allegati: https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/attach_it/sistemi_qualificazione/ferserviz...
Categorie Merceologiche e Schede Tecniche: https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/attach_it/sistemi_qualificazione/ferserviz...

Con riferimento alle surrichiamate CGC, si precisa che ogni richiamo ivi contenuto a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, per quanto applicabili agli appalti nei settori speciali.

I Servizi assicurativi inerenti all'acquisto delle Coperture assicurative Corpi e Veicoli Ferroviari Primary e I Excess Layer per le Società del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., oggetto dell'affidamento, comporta la gestione della relativa polizza e delle pratiche amministrative correlate, avvalendosi del supporto del Broker, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 "Clausola Broker" e seguenti dello Schema di convenzione nonché dal Testo di Polizza allegato.

1. PORTALE ACQUISTI

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti" nonché nelle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione "Istruzioni").

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Condizioni Generali di accesso ed utilizzo del Portale Acquisti", nonché nelle ulteriori istruzioni di utilizzo del Portale, disponibili nella homepage del Portale stesso (sezione "Istruzioni"), che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Portale potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Portale o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Per necessità di supporto tecnico in merito all'utilizzo del Portale, si invita a contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

1.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione "Requisiti minimi HW e SW", accessibile dalla Home page del Portale, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

È onere del concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito eprocurement.gruppofs.it qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014².

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte

² La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>.

dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

La stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES (si veda nota 2).

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta), ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

1.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni per la registrazione e l'abilitazione al Portale disponibili sulla home page del Portale medesimo (sezione "Istruzioni").

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti tramite il Portale e, per quanto non previsto dal predetto Portale, mediante l'utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli

operatori con sede legale fuori dall'Italia. In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta;
- richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica fino al giorno fissato per la loro apertura.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di Concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, ciascuna impresa facente parte della compagna riunita dovrà essere abilitata ad operare nel Portale;
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il Consorzio, ciascuna consorziata indicata come esecutrice, nonché ciascuna consorziata che presta i requisiti, dovranno essere abilitati ad operare nel Portale.

In entrambe le ipotesi di cui sopra, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai relativi soggetti della compagine secondo le modalità indicate nel presente documento.

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici, per partecipare alla stessa dovranno per ciascun lotto:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione “**Fasi di Offerta**”, e poi cliccare su “**Eventi ad Evidenza Pubblica**”;
2. accedere alla gara telematica e cliccare “**Partecipa**”;
3. scaricare la documentazione di gara (area “**Allegati**”);
4. [Solo al primo accesso] cliccare su “**Mia Risposta**”, posto sulla sinistra della pagina web;
5. [Solo al primo accesso] cliccare sul link “**Intenzione di rispondere**” (posizionato sulla destra dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito le operazioni fino al punto 3, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare all'interno dell'area “**Negoziazioni**” a “**Fasi di offerta**” e cliccare su “**Mie Fasi di Offerta (FDO)**” per scaricare la documentazione di gara, accedere alle singole Buste di gara e completarle con i valori/allegati richiesti, porre richieste di chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

Dopo aver compilato la prima Busta occorre cliccare su “**Salva ed Esci**” per proseguire con la Busta successiva. Al termine della compilazione di tutte le Buste previste cliccare su “**Conferma risposta**”.

Nella pagina successiva, il sistema richiede di scaricare il riepilogo in formato pdf delle Buste compilate, di firmarlo digitalmente e inserirlo nella apposita finestra.

Infine, cliccare su “**Salva ed invia PDF Firmati e Caricati**”.

2. ALLEGATI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. ALLEGATI

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazioni relative alle cause di esclusione ex artt. 69 e 169 del Codice;
3. Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all’art. 94 del Codice;
4. Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:
 - 4a) Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA ex D.lgs. 159/2011;
 - 4b) Dichiarazione familiari conviventi;
 - 4c) Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia;
5. Dichiarazione di Avvalimento dell’Impresa Ausiliaria;
6. Altre Dichiarazioni;
7. Schema di Convenzione e relativi allegati;
8. Schemi di Polizza;
9. Set informativo del rischio;
10. Schema Giustificativi dell’anomalia dell’offerta, costi della manodopera e costi della sicurezza;
11. Motivazioni ribasso costi della manodopera;
12. Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 36/2010 e s.m.i.;
13. Dichiarazione del subappaltatore relativa alle cause di esclusione ex artt. 69 e 169 del Codice (da rendere, in fase esecutiva, in caso di istanza di subappalto).

Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono disponibili nell’area riservata alla presente procedura di gara.

I modelli di dichiarazione sono disponibili anche in formato word, per la relativa compilazione.

I contenuti del documento (dati e statistiche) si riferiscono unicamente ai dati raccolti da FSI secondo le indicazioni fornite dalle Società Assicurate e/o dall’Assicuratore in virtù dei criteri di raccolta propri di ciascun assicurato. Gli stessi contenuti, per loro natura, sono passibili di variazioni numeriche e quantitative anche nel breve periodo. La polizza non sempre contiene elenchi identificativi dei beni, dei soggetti o delle attività assicurate e, pertanto, la copertura è legata alla carica o all’attività esercitata secondo l’oggetto descritto in polizza e secondo la qualità dei beni e degli assicurati stessi a prescindere dal loro numero, che può essere per sua natura soggetto a variazioni. Quanto riportato nel documento stesso è aggiornato al momento della (data di raccolta ed alla data di) pubblicazione e non esonera l’utilizzatore dal valutare se e come impiegare ed applicare i contenuti del documento. Resta fermo quanto previsto nel capitolato di gara per cui l’eventuale omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione resa dalla Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, o tali incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/05/2026** esclusivamente attraverso lo

strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno della sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell’apposita sezione del Portale visibile agli operatori economici registrati alla gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Portale.

Agli operatori economici registrati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al Portale con invito a prendere visione delle risposte ai quesiti/richieste di chiarimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per la stazione appaltante e per i concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel Portale.

N.B.: Con riferimento alle suddette richieste di chiarimento si precisa quanto segue.

Qualora i Concorrenti intendessero proporre formulazioni alternative rispetto alle seguenti clausole standard inserite nei testi di Polizza allegati al presente Disciplinare:

- **Per la Polizza Primary:**

- Art. 10 – Territorialità**

- Art. 11 – Sanction Clause**

- Art. 41 – Institute Cyber Attack Esclusion Clause**

- **Per la Polizza I Excess Layer:**

- Art. 18 – Territorialità**

- Art. 19 – Sanction Clause**

dovranno inviare la loro proposta di formulazione/i alternativa/e in sede di presentazione di chiarimenti, e quindi entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/05/2026. Si rappresenta, ad ogni buon conto, che le formulazioni alternative eventualmente proposte dovranno rispettare il vincolo dell’equivalenza in termini sostanziali rispetto a quelle standard inserite nei testi di Polizza allegati al presente Disciplinare, potendo quindi differire dalle predette solo in termini formali/redazionali.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, valuterà il rispetto dell’equivalenza in parola e, in sede di pubblicazione delle risposte ai chiarimenti pervenuti comunicherà a tutti i Concorrenti l’accettazione o meno delle formulazioni alternative proposte. Ne deriva che qualunque Concorrente potrà, in sede di stipula, decidere di avvalersi sia delle clausole standard inserite nei testi di Polizza allegati al presente Disciplinare, che di tutte le formulazioni equivalenti, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante (anche se proposte da altro Concorrente).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno della sezione dedicata del Portale. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per quanto non previsto dal predetto Portale o in caso di malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono mediante l’utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall’ Italia.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’Appalto è inerente ai servizi assicurativi relativi all’acquisto della copertura assicurativa Corpi e Veicoli Ferroviari Primary e I Excess Layer.

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Valore globale stimato	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
1	Lotto 1 – Primary	BB6D0E31E8	€ 37.500.000,00	€ 0,00
2	Lotto 2 – I Excess Layer	BB6D0E42BB	€ 3.000.000,00	
Valore globale stimato dell’appalto			€ 40.500.000,00	

Lotto 1 – Primary (CIG BB6D0E31E8):

	Descrizione servizio assicurativo	Importo
A)	Premio lordo annuo a base di gara	€ 15.000.000,00
B)	Opzione di importo	€ 7.500.000,00

C)	Opzione di proroga contrattuale	€ 15.000.000,00
D)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) + B) + C) + D)	Valore globale stimato	€ 37.500.000,00

Lotto 2 – I Excess Layer (CIG BB6D0E42BB):

	Descrizione servizio assicurativo	Importo
A)	Premio lordo annuo a base di gara	€ 1.200.000,00
B)	Opzione di importo	€ 600.000,00
C)	Opzione di proroga contrattuale	€ 1.200.000,00
D)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00
A) + B) + C) + D)	Valore globale stimato	€ 3.000.000,00

I premi lordi annui a base di gara di cui ai punti A) comprendono i costi della manodopera che sono stimati aventi un'incidenza media pari al 5% del valore iniziale della Convenzione, come di seguito individuati.

La stima è stata effettuata mediante individuazione della quota effettivamente imputabile alla manodopera diretta (gestione amministrativa, back-office e attività operative) sulla scomposizione del caricamento che le Compagnie applicano al premio puro per giungere al premio di tariffa.

Lotto	Costi della manodopera
Lotto 1- Primary	€ 750.000,00
Lotto 2 – I Excess Layer	€ 60.000,00

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione J121.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 (euro zero/00) poiché non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi.

Pertanto, con l'aggiudicatario sarà stipulata, per ciascun lotto, una Convenzione di durata pari a 12 mesi e di importo pari al premio lordo annuo offerto dall'aggiudicatario, in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale.

L'Appaltatore/Assicuratore si obbliga in ogni caso, con la presentazione dell'offerta, a rendere disponibile la copertura assicurativa che **decorrerà dalle ore 24:00 del 30/09/2026**.

3.2. REVISIONE PREZZI

In osservanza a quanto previsto all'art. 60 del D.lgs. 36/2023, il premio dovuto all'Appaltatore potrà essere oggetto di revisione nel rispetto di quanto previsto dallo Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare.

3.3 MODIFICA DELLA CONVEZIONE IN FASE DI ESECUZIONE

[Per ciascun Lotto] Opzione di proroga contrattuale della Convenzione: ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la stazione appaltante si riserva – con uno o più atti unilaterali – di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Convenzione.

Il valore di tale opzione sarà pari al valore della Convenzione coincidente con il premio lordo annuo offerto in gara.

L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno 180 giorni prima della scadenza della polizza.

[Per ciascun Lotto] Opzione di proroga tecnica della Convenzione: in casi eccezionali, la Convenzione, in corso di esecuzione, può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella stessa.

[Per ciascun Lotto] Opzione di importo pari al 50% del valore della Convenzione: ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice il Committente si riserva di modificare la Convenzione - in corso di esecuzione e prima della sua scadenza naturale (*anche come eventualmente prorogata per l'effetto della precedente opzione*) - con uno o più atti unilaterali, mediante la richiesta di ulteriori prestazioni analoghe da erogare, agli stessi patti e alle medesime condizioni, per l'ulteriore importo massimo di seguito esplicitato, in ragione del verificarsi delle seguenti casistiche: inclusione di nuove società, estensioni di garanzie già rientranti nell'oggetto della polizza, inclusioni di nuove garanzie rientranti comunque nell'oggetto della polizza, inclusioni di nuovi assicurati e/o beni).

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 40.500.000,00**, così suddiviso:

Lotto	Premio lordo annuo a base di gara	Opzione di proroga della Convenzione	Opzione di importo	Valore globale stimato
--------------	--	---	---------------------------	-------------------------------

Lotto 1	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 37.500.000,00
Lotto 2	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00
Valore globale stimato dell'appalto				€ 40.500.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti. Non sussistono limitazioni alla partecipazione né vincoli di aggiudicazione; pertanto, l'eventuale aggiudicazione potrà riguardare uno o entrambi i lotti.

La prestazione del servizio è riservata alle imprese che svolgono l'attività assicurativa nei rami oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni. Potranno partecipare alla presente procedura le direzioni generali delle compagnie, le gestioni in economia (gerenze), le rappresentanze dirette delle compagnie estere e le Agenzie in qualità di Procuratori.

N.B. Nel caso in cui il Concorrente intenda partecipare per il tramite di un'Agenzia qualificata come Procuratore la registrazione sul Portale (di cui al precedente Par. 1.3) dovrà essere effettuata direttamente dal Concorrente con il vincolo per l'Agenzia/Procuratore di utilizzare esclusivamente l'utenza creata dalla Compagnia per la presentazione dell'offerta.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Come stabilito dall'A.N.AC con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. In caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria (delegataria) dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici. In deroga all'art. 1911 le Compagnie di Assicurazioni rispondono in solido nei confronti del Contraente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Ove ricorra detta circostanza, gli operatori economici coinvolti inseriscono nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la Mandataria/Delegataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo, nonché non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO".

Gli operatori economici dovranno acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, di RTI e di coassicurazioni, sia costituiti che costituendi, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutte le imprese della compagine.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Si procederà, altresì, all'esclusione delle offerte nei seguenti casi:

Cause di esclusione ex art. 69 del Codice

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni” COM (2017) 572 final del 3 ottobre 2017).

La stazione appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Cause di esclusione ex art. 169 del Codice

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all'interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle informazioni, e l'effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, la stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del Codice³, si riserva di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, candidati o offerenti, ovvero di negare l'autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

A. risultino essere incorsi:

- 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la stazione appaltante o con altra Società del Gruppo FS;
- 5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice

³ L'atto di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione “Le Regole del Gruppo” del Portale Acquisti, all'indirizzo internet: https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/regole_del_gruppo.html.

Etico⁴ e nella Policy Anti-Corruption⁵ del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto⁶.

Su tali circostanze la stazione appaltante motiverà anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

B. risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie⁷, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di *Trade Compliance*⁸.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

- i) nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricezione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica;
- ii) di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di *Trade Compliance* da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di *Trade Compliance* rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle *ex art. 5 duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i..

La stazione appaltante verificherà, in particolare, al momento del controllo dei requisiti *ex art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023*, ovvero, nel caso di subappalto, della verifica delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, che l'offerente, ovvero il subappaltatore, non sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo, incluso, a titolo esemplificativo, il ricorrere delle situazioni di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i..

⁴ Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy_di_gruppo.html e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

⁵ La policy Anti-Corruption del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/web/policy_di_gruppo.html e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

⁶ Per «fatto» si intende nel caso: *sub 1*) la risoluzione del contratto; *sub 2*) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub 3*) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub 4*) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub 5*) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS.

⁷ Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 *duodecies* del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

⁸ Per Misure di *Trade Compliance* si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.

La stazione appaltante verificherà, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di *Trade Compliance* risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, la stazione appaltante, sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, ovvero dal subappaltatore, si riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie⁹ e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di *Trade Compliance*, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, e non producono, al momento della presentazione dell'offerta, nella documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, per ciascun Lotto, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO".

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.

⁹ Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.

445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

b) La prestazione del servizio è riservata alle compagnie assicurative che devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso dell'**autorizzazione rilasciata dall'IVASS** all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto dei servizi della presente gara, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

- La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto di gara.

- La Società avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi oggetto di gara tramite la propria sede secondaria in Italia.
- di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi oggetto di gara e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi oggetto di gara) come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione di documentazione idonea.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso di un **fatturato globale** (da intendersi quale raccolta premi lorda nel ramo danni), maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura, di importo pari almeno al doppio del valore globale stimato del lotto per il quale si intende partecipare.

Lotto	Fatturato richiesto almeno pari a
Lotto 1	€ 75.000.000,00
Lotto 2	€ 6.000.000,00

Il concorrente che intenda partecipare **a entrambi i lotti** è tenuto a possedere il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria con riferimento all'importo complessivo di entrambi i lotti e dunque non inferiore complessivamente a € 81.000.000,00, tenendo conto della forma di partecipazione adottata (impresa singola, impresa mandataria/delegataria, impresa mandante/delegante, ecc.).

Qualora il concorrente che abbia presentato offerta per entrambi i lotti non risulti in possesso del suddetto requisito, lo stesso sarà ammesso a partecipare esclusivamente al lotto per il quale risulti in possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/ coassicurazione /consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione dell'IVASS all'esercizio delle attività assicurative – nel ramo oggetto dei servizi della presente gara - ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (codice delle assicurazioni private). di cui al "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. b) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/ coassicurazione /consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/ coassicurazione nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento/ coassicurazione abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/ coassicurazione.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione dell'IVASS all'esercizio delle attività assicurative – nel ramo oggetto dei servizi della presente gara - ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (codice delle assicurazioni private). di cui al "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE" lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto dal comma 5 dell'art. 67 del Codice come novellato dalla l. n. 34/2026.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA".

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1..

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una propria dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 69 del Codice e all'atto adottato e pubblicato ai sensi dell'art. 169 del Codice;

- b) **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione**, possedere i requisiti di cui all'articolo "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA" oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni richieste dalla legge di gara relative all'avvalimento devono essere inserite nella documentazione amministrativa, così come il contratto di avvalimento se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine assegnato da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Attesa la peculiarità dei servizi oggetto di gara il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto per i servizi amministrativi ancillari alla copertura assicurativa, alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di indicare all'atto dell'offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. Si rammenta, a questo proposito, che a norma del comma 2 dell'art. 119, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta fermo che l'autorizzazione al subappalto è subordinata alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 119, comma 5 del Codice, nonché all'assenza delle cause di esclusione di cui

all'art. 169 del Codice, come individuate al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE".

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE

a) Applicazione dei contratti collettivi di cui all'art. 11 del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI".

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse/equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, tenendo altresì conto, per questi ultimi, di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta (per ciascun lotto) è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% dell'importo complessivo di ciascun lotto, e precisamente di importo pari a:

Lotto 1: € 750.000,00;

Lotto 2: € 60.000,00.

Tale garanzia deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della stazione appaltante Ferservizi S.p.A. e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti il Concorrente può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT18C0306905000100000014927 intestato a Ferservizi S.p.A., con specifica indicazione nella causale del versamento: “garanzia provvisoria relativa alla gara eGPA 435/2026/FORN, per il Lotto n. _____ CIG_____”.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025
--

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Il concorrente può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente.

Qualora il soggetto emittente garanzie non si sia ancora adeguato alla verifica telematica, la stazione appaltante procederà a verificare l'autenticità e veridicità della fideiussione mediante specifica richiesta a mezzo PEC al soggetto emittente garanzie; in tal caso la garanzia deve essere corredata da autentica notarile.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella garanzia o, in mancanza, dal concorrente nella documentazione amministrativa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ferservizi S.p.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

- gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ferservizi S.p.A. si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo garante o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (i.e. comunicazione al miglior offerente) e la mancata sottoscrizione della Convenzione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui al comma 3 dell'art. 106;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

Norma	Certificazioni e Marchi Rilevanti Ai Fini della Riduzione della Garanzia Banca Dati Accredia	Ultima versione	Tipologia
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	processo
ISO/IEC 27001	Security techniques – Exstension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management	2019	processo
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance	2021	processo
SA8000	Certificazione social accountability 8000	2014	processo
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle Organizzazioni	2022	processo
	Rating di legalità		
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231		

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella "Domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", in conformità alle indicazioni operative consultabili sul sito internet dell'Autorità medesima. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1	BB6D0E31E8	€ 560,00
Lotto 2	BB6D0E42BB	€ 165,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione dovranno essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/06/2026** a pena di irricevibilità. Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale.

Una volta espletate le attività di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, gli operatori economici, per trasmettere la propria offerta telematica, dovranno per ciascun Lotto cui si intende partecipare:

- cliccare su “CONFERMA RISPOSTA” e, nella successiva pagina, scaricare i relativi file in formato pdf delle Buste compilate, firmarli digitalmente e inserirli nella apposita finestra;
- infine, cliccare su “SALVA E INVIA PDF FIRMATI CARICATI”.

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Inoltre, una e-mail inviata al concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al Portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

L'operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. In tal caso, il concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopra riportate.

Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici hanno la facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Portale si applica quanto previsto al paragrafo PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE”.

Si rammenta che:

- il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine;
- non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle indicate;
- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere sottoscritti secondo quanto di seguito dettagliato e non potranno essere superiori ai 10 Mb;
- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati;
- la firma digitale utilizzata dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

Ciascun operatore economico, dovrà quindi accedere con le proprie credenziali (user e password) all'evento sul Portale ed eseguire le sottoelencate operazioni.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' “OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

B – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

Il concorrente ha facoltà di inserire a Portale offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte economiche, il concorrente può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, inviando - entro 24 ore prima della data e ora fissate per l'apertura delle offerte di cui al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" - apposita richiesta mediante lo strumento della "messaggistica on line" del Portale. A seguito della richiesta, sono comunicate al concorrente le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione, delle ragioni a fondamento della stessa, nonché l'indicazione delle motivazioni per le quali si ritenga che la richiesta non costituisce una modifica sostanziale dell'offerta. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione, nonché le carenze del

DGUE prodotto in formato elettronico, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo "REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA".

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La documentazione di riscontro al soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa attraverso lo strumento della "messaggistica on line" del Portale. Con specifico riferimento alle modalità di gestione del soccorso istruttorio relativo al DGUE prodotto in formato elettronico, si veda il "Manuale DGUE Operatore Economico" pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione "Istruzioni".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che sarà non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Con riferimento alla documentazione di riscontro ai chiarimenti di cui sopra, il concorrente, ove ritenga siano contestualmente forniti elementi costituenti segreti tecnici e commerciali, allega anche una copia di tale riscontro, anch'essa firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle specifiche parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i. Il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione firmata digitalmente atta a motivare e comprovare la sussistenza dei predetti segreti tecnici e commerciali. In tale ipotesi, il Concorrente allega altresì una dichiarazione firmata digitalmente contenente gli elementi oggetto di chiarimento coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare, ai fini dell'eventuale accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Amministrativa" di ciascun lotto, dovrà allegare i documenti di seguito indicati e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Nel dettaglio il concorrente deve inserire a Portale i seguenti documenti:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
DGUE in formato elettronico	Amministrativa
Dichiarazione relativa alle cause di esclusione <i>ex art. 69 e 169 del Codice</i>	Amministrativa
Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Procure relative al concorrente	Amministrativa
<i>Eventuale:</i> Documentazione relativa al concordato preventivo	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
<i>(obbligatoria nel caso di Operatori economici che occupano oltre cinquanta</i>	Amministrativa

<i>dipendenti</i>) Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.	
Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.: Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 e Dichiarazione familiari conviventi	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : DGUE in formato elettronico dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Dichiarazione relativa alle cause di esclusione <i>ex</i> artt. 69 e 169 del Codice dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice dell'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Procure relative all'impresa ausiliaria	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dell'impresa ausiliaria: Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 e Dichiarazione familiari conviventi	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Documentazione ulteriore per i soggetti associati	Amministrativa
<i>Eventuale</i> : Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Amministrativa

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **“Domanda di partecipazione”**.

Le dichiarazioni ivi contenute devono essere rese e sottoscritte:

- dall'Operatore singolo,
- dai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
- dai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- dalla Mandataria/Delegataria/Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti,
- da tutte le imprese raggruppate in un RTI o coassicurazione nel caso di RTI o coassicurazione ancora da costituire,
- da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire,
- dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica,
- dalle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di Mandataria/Delegataria,
- dal Gruppo Europeo Interesse Economico.

La domanda è firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente, della procura. **Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario della documentazione.**

In caso di documentazione firmata digitalmente, l'allegazione di una copia del documento d'identità del firmatario dichiarante non è necessaria.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella Domanda di partecipazione, l'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE dovrà essere compilato e prodotto secondo le modalità previste nel “Manuale DGUE Operatore Economico” pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione “Istruzioni” e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA”.

Il DGUE dovrà essere presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da ognuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, Coassicurazioni, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** l'operatore economico dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) del legale rappresentante o del diverso soggetto individuato al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA".

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: l'operatore economico deve specificare che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta **senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.**

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

L'operatore economico indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo “REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE” del presente Disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.4. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 69 E 169 DEL CODICE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94 DEL CODICE

Con la “Dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice” l'operatore economico, assumendosene la piena responsabilità, dichiara l'assenza delle cause di esclusione individuate al paragrafo “REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE” non previste nel DGUE.

L'operatore economico dovrà, altresì, indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, per il tramite della “Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice”.

La sopracitata documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto individuato al paragrafo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA” e dovrà essere prodotta secondo quanto di seguito indicato:

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, nonché, da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, da ciascun componente la compagine riunita;
- nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, se partecipa l'intera rete, da ognuna delle imprese retiste o, in caso contrario, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

14.5. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la costituzione della **Garanzia** di cui al paragrafo “GARANZIA PROVVISORIA”. In particolare, in caso di garanzia provvisoria costituita mediante:

- cauzione: dovrà essere prodotto il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso;
- fideiussione: dovrà essere prodotta la garanzia emessa e firmata digitalmente.

La garanzia provvisoria:

- a) nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dovrà essere prodotta dal Consorzio;

- b) nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, dovrà essere prodotta dalla sola Mandataria/Delegataria/Capogruppo;
- c) nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, dovrà essere prodotta:
 - o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario.

14.6. COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006

L'operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti dovrà allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico non stabilito in Italia dovrà presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

I presenti documenti, sottoscritti digitalmente:

- a) nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dovrà essere prodotta dal Consorzio e dalle consorziate designate esecutrici, laddove tenuti alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.
- b) nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, sia costituiti che costituendi, dovrà essere prodotta da ogni operatore economico facente parte della compagine (Mandataria/Delegataria/Capogruppo, mandante/delegante/consorziate) tenuto alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

14.7. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Qualora l'operatore economico dichiara che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'operatore economico, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà inoltre allegare:

- i) la “Dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice”, redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- ii) la “Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice”, redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria;
- iii) la “Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria”, redatta in conformità al relativo Allegato e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- iv) esclusivamente in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il contratto di avvalimento, specificando che si intende avvalere di risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.
- v) *[eventuale]* Copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente, della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario della documentazione.

14.8. DOCUMENTAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI ANTIMAFIA DI CUI AL D.LGS. N. 159/2011 E S.M.I.:

Fermo restando che le verifiche antimafia saranno effettuate esclusivamente sull'operatore economico aggiudicatario in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., al fine di garantire l'operatività della prestazione oggetto di appalto in tempi brevi, si richiede in chiave collaborativa a tutti gli operatori economici di anticipare la documentazione amministrativa di cui al presente punto, in modo da accelerare, in caso di aggiudicazione, i tempi necessari alle relative verifiche propedeutiche alla stipula della Convenzione.

In particolare, l'operatore economico dovrà produrre la **“Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione alla CCIAA ex D.lgs. 159/2011”** resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al relativo Allegato, firmata digitalmente e compilata con l'indicazione dei nominativi e delle generalità, complete di indirizzo di residenza anagrafica, CAP e Codice Fiscale, di tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. così come riportati nel documento di cui all'Allegato **“Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia”**.

Per tutti i predetti soggetti, dovranno inoltre essere trasmesse le relative dichiarazioni sui familiari conviventi di maggiore età, anch'esse complete di indirizzo di residenza, C.A.P. e Codice Fiscale come richiesto dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, in conformità all'Allegato **“Dichiarazione familiari conviventi”**.

Nel caso in cui le dichiarazioni sui familiari conviventi siano sottoscritte in forma olografa, le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte digitalmente dal relativo Legale Rappresentante.

Si fa presente che nel caso in cui l'operatore economico si trovi nella dichiarata impossibilità di acquisire nei termini le dichiarazioni sui familiari conviventi sottoscritte individualmente da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, le dichiarazioni potranno essere rese dal relativo Legale Rappresentante per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i soggetti tenuti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (es. in caso di RTI/Coassicurazioni/GEIE/Consorzi, da ciascuno dei soggetti facenti parte della compagine; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, anche dal socio di maggioranza; in caso di società con socio unico, anche dal socio).

Inoltre, in caso di avvalimento, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese anche dall'impresa ausiliaria.

14.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Gli operatori economici che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nella "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Portale, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA".

Per i raggruppamenti temporanei/Coassicurazioni già costituiti/e

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria/Delegataria con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice;
- copia dell'atto costitutivo del raggruppamento/coassicurazione;
- (qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione) dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- (qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione) dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- eventuali Patti para consortili.

Per i raggruppamenti temporanei, Coassicurazioni o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti all'atto dell'offerta e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione:

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, coassicurazioni o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come Mandataria/Delegataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione costituito/a o costituendo/a

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione costituito/a:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria/Delegataria;
 - dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione costituendo/a:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi, per i consorzi stabili e qualora la relativa dichiarazione non sia già stata resa nell'ambito della Domanda di partecipazione

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

15. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire per ogni singolo lotto cui intende partecipare, nella Busta digitale “Offerta Economica” presente a Portale, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Ricevuta pagamento contributo ANAC	Economica
Offerta economica (<i>compilata a video</i>)	Economica
Stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (<i>compilata a video</i>)	Economica
Stima dei costi della manodopera e indicazione CCNL con codice alfanumerico unico (<i>compilata a video</i>)	Economica
(<i>Eventuale</i>) Schema Giustificativi dell’anomalia dell’offerta, costi della manodopera e costi della sicurezza	Economica
(<i>Eventuale</i>) Motivazioni ribasso costi della manodopera	Economica
(<i>Eventuale</i>) Copia dei Giustificativi oscurati per motivi di segretezza	Economica
(<i>Eventuale</i>) Dichiarazione contenente i dettagli dei Giustificativi coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare	Economica
(<i>Eventuale solo ove il CCNL applicato dall’OE sia diverso da quello indicato al paragrafo “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”</i>) dichiarazione probatoria di equivalenza delle tutele	Economica
Altre Dichiarazioni	Economica

L’Offerta economica dovrà contenere, **per ciascun Lotto a pena di esclusione**:

- la ricevuta pagamento contributo ANAC;
- l’indicazione del premio lordo annuo offerto (***compilato a video***);
- la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (***compilata a video***);
- la stima dei costi della manodopera e l’indicazione del CCNL applicato con codice alfanumerico unico (***compilata a video***).

N.B. Il file pdf autogenerato dal Portale contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica deve essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri.

Nella formulazione dell’offerta economica verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.

Il premio lordo annuo offerto si intende formulato dal concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di

personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

Per inserire la propria Offerta economica a Portale, il concorrente dovrà per ciascun Lotto cui intende partecipare:

- accedere all'evento sul Portale all'interno dell'area "Offerta Economica";
- (obbligatorio) inserire il file contenente la ricevuta pagamento contributo ANAC;
- (obbligatorio) inserire il file firmato digitalmente "Altre Dichiarazioni";
- (obbligatorio) indicare a video il premio lordo annuo offerto;
- (obbligatorio) indicare a video la stima degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (obbligatorio) indicare a video la stima dei costi della manodopera e indicazione CCNL con codice alfanumerico unico;
- (eventuale) inserire il file firmato digitalmente contenente i giustificativi dell'anomalia dell'offerta, costi della manodopera e costi della sicurezza;
- (eventuale) inserire il file firmato digitalmente contenente le motivazioni ribasso costi della manodopera;
- (eventuale) inserire il file firmato digitalmente contenente la copia dei giustificativi oscurati per motivi di segretezza;
- (eventuale) inserire il file firmato digitalmente relativo alla dichiarazione contenente i dettagli dei giustificativi coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- (eventuale qualora il concorrente adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI") inserire il file firmato digitalmente contenente la dichiarazione probatoria di equivalenza delle tutele del CCNL adottato rispetto al CCNL di cui al succitato paragrafo;
- cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

N.B. Il campo "Commento" non dovrà essere compilato. L'eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo "Commento" non sarà preso in considerazione.

Si rammenta che per rendere visibile alla stazione appaltante la documentazione amministrativa e l'offerta allegata al Portale è necessario procedere alla trasmissione dell'offerta secondo quanto riportato al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

15.1. "ALTRE DICHIARAZIONI"

Il concorrente dovrà presentare nella "busta economica", firmata digitalmente, la dichiarazione di cui all'allegato "Altre dichiarazioni".

Ciascun operatore economico, nell'ambito della dichiarazione di cui al presente paragrafo e ove ivi richiesto per la specifica procedura, dovrà:

- prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale;
- fornire le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del Codice;
- fornire le dichiarazioni di impegno di cui al paragrafo "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE".

La dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA".

15.2. GIUSTIFICATIVI DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA, COSTI DELLA MANODOPERA E COSTI DELLA SICUREZZA

Si rammenta che i giustificativi andranno inseriti a sistema nella busta "Economica" nell'apposita sezione denominata "Giustificativi dell'anomalia dell'offerta, costi della manodopera e costi della sicurezza". Seppure la produzione della documentazione afferente alle giustificazioni di cui sopra si discosti rispetto ai modelli forniti, ciò non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura; tuttavia, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. I predetti giustificativi dovranno, pertanto, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nel suddetto allegato, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell'allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico.

Con riferimento ai giustificativi di cui sopra, il concorrente potrà allegare anche una copia di tali giustificativi, firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle specifiche parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i. Il concorrente potrà, altresì, allegare una dichiarazione firmata digitalmente atta a motivare e comprovare la sussistenza dei predetti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di valutare ai fini dell'accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

N.B. La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra, autorizzerà la Stazione Appaltante - in fase di accesso agli atti – ad ostendere completamente quanto prodotto.

15.3. MOTIVAZIONI RIBASSO COSTI DELLA MANODOPERA

Si rammenta che nel caso in cui l'operatore economico con un diverso CCNL, si sia impegnato ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione per tutta la sua durata, il CCNL indicato nel citato par. 3, dovrà, nell'indicazione dei costi della manodopera, nelle motivazioni sul ribasso e nei giustificativi dell'anomalia, tenere conto dei parametri normativi ed economici del CCNL indicato dalla Stazione appaltante (e che si è impegnato ad applicare ai lavoratori coinvolti nell'appalto). Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni di tale ribasso, al fine di consentire di valutarne la congruità. Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'Allegato "Motivazioni ribasso del costo della manodopera". Le suddette motivazioni andranno inserite nella busta "Economica". Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che tutti i documenti costituenti l'Offerta economica dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto di cui al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA".

L'offerta economica, nonché il pdf riepilogativo e ciascun documento che compone l'offerta economica, è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla Mandataria/ Delegataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, Coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di Mandataria/Delegataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, da intendersi quale minor premio annuo lordo offerto per ciascun lotto rispetto a quanto posto a base di gara, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.

Lotto	Importo premio lordo annuo a base di gara
Lotto 1- Primary	€ 15.000.000,00
Lotto 2 – I Excess Layer	€ 1.200.000,00

Si evidenzia che in caso di operazioni di calcolo non effettuate direttamente dal Portale secondo le modalità di cui sopra saranno eseguite dal soggetto competente per la valutazione in modalità offline.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La ricognizione delle offerte avverrà successivamente al termine indicato per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA".

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 22/06/2026, alle ore 14:00, durante tale seduta verranno avviate le attività di ricognizione delle offerte nonché di apertura delle offerte economiche.

La Stazione appaltante procederà (in caso di differimento) a dare opportuna comunicazione della data effettiva della seduta di gara in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Lo svolgimento delle operazioni di ricognizione delle offerte avverrà, oltre che con l'eventuale ausilio della piattaforma di "Microsoft TEAMS", mediante le funzionalità del Portale, il quale garantisce parità di accesso ai concorrenti, l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sul Portale medesimo, nonché l'inalterabilità delle registrazioni di sistema quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni ivi compiute, assicurando la conformità delle stesse alle regole aziendali, la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.

In ragione di quanto sopra, le operazioni di ricognizione delle offerte saranno svolte in una o più sedute riservate, per le quali saranno redatti appositi verbali recanti la descrizione delle operazioni svoltesi.

La Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte, procederà a nominare un soggetto, dotato di specifiche competenze in materia di appalti, incaricato di procedere per ciascun Lotto e in applicazione del criterio di aggiudicazione sopra descritto, all'esame e verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi (c.d. "Incaricato").

L'Incaricato sarà nominato tra il personale dipendente di questa stazione appaltante in osservanza delle condizioni previste dall'art. 93, comma 5, lett. b) e c) del Codice, come richiamati dall'art. 93, comma 7 dello stesso.

La Stazione appaltante, per la presente procedura, si avvarrà della facoltà di procedere alla preventiva apertura delle offerte ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice. Con l'inversione procedimentale, si procederà preliminarmente per ciascun Lotto, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e, successivamente, alla valutazione delle offerte economiche, poi all'eventuale verifica di anomalia e alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

In particolare, ai fini dell'attività di ricognizione delle offerte, si procederà per ciascun Lotto:

- a) alla ricognizione delle buste digitali trasmesse dai concorrenti entro i termini previsti nella documentazione di gara ed alla loro eventuale ammissione;
- b) alla verifica del pagamento del contributo Anac;
- c) all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, nonché alla verifica e valutazione delle stesse.

Si evidenzia che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti prevedano lo stesso prezzo, i predetti concorrenti saranno invitati a presentare un'offerta migliorativa entro il termine perentorio che verrà indicato dalla stazione appaltante. Ove permanga *l'ex aequo* si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente da considerare miglior offerente. In tale ipotesi, la stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora e le modalità di espletamento del sorteggio;

- d) alla redazione della graduatoria di gara;
- e) a identificare eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia, nonché all'eventuale espletamento delle relative attività di verifica;
- f) all'apertura, esame e verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultante primo in graduatoria.

La Stazione appaltante - ai fini di una maggiore speditezza nell'espletamento della procedura di gara - potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di procedere con l'eventuale attività di verifica di anomalia in parallelo con l'attività di verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nell'ambito di tutte le attività sopra descritte, si procederà, per ciascuna fase di riferimento ovvero a seguito della relativa seduta di gara, a comunicare ai concorrenti ammessi (i) il punteggio economico e la relativa graduatoria provvisoria, (ii) l'eventuale individuazione di offerte da sottoporre a verifica di anomalia, (iii) nonché le eventuali esclusioni adottate nel corso della procedura.

Si rammenta, inoltre, che nell'ambito dell'attività di ricognizione delle offerte, ove ne ricorrano i presupposti:

- 1) potrà essere attivato il subprocedimento ai sensi dell'art. 101 del Codice ed in conformità a quanto indicato al paragrafo "SOCCORSO ISTRUTTORIO";
- 2) ove ne ricorrano i presupposti, si procederà all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero di offerte valide sia pari o superiore a 3, la soglia di anomalia sarà determinata come media aritmetica dei ribassi offerti, incrementata di 15 punti percentuali. Laddove la migliore offerta non risulti anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici sopra indicati, la stessa verrà sottoposta a verifica di anomalia nel caso in cui presenti costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati al Par. 3. Resta inteso che, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui siano individuate offerte da sottoporre a verifica di anomalia, si procederà allo svolgimento di tale verifica in relazione all'offerta del concorrente risultante primo in graduatoria.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, la stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Decorsi inutilmente i termini assegnati, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

La stazione appaltante escluderà le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel complesso, inaffidabili.

In tale sede, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la stazione appaltante:

- procederà a verificare, a norma dell'art. 11 comma 4 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui tale concorrente abbia indicato in sede di offerta, con relativa dichiarazione probatoria a supporto, un CCNL differente rispetto al CCNL indicato al paragrafo "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTE";
- potrà procedere, ove ritenuto opportuno ed utile per una maggiore speditezza della procedura di selezione, a verificare gli impegni assunti dal concorrente in relazione a quanto richiesto dal paragrafo "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE".

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione sarà disposta, previa verifica in capo al primo in graduatoria dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Ove la relativa valutazione non sia stata effettuata in sede di congruità, ai fini dell'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria si procederà a verificare:

- a norma dell'art. 11 comma 4 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui tale concorrente abbia indicato in sede di offerta, con relativa dichiarazione probatoria a supporto, un CCNL differente rispetto al CCNL indicato al paragrafo "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTE";
- gli impegni assunti dal concorrente in relazione a quanto richiesto dal paragrafo "CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O DI ESECUZIONE".

Per le finalità sopra illustrate, **entro 10 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta (c.d. comunicazione al miglior offerente), il concorrente primo in graduatoria è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

N.B.: si rappresenta che, ai fini della stipula, l'Operatore economico è tenuto a completare l'iter di presentazione dell'istanza di qualificazione per la categoria di riferimento "SVZ-ASS-02 Servizi Assicurativi Ramo Danni", conseguendo sul Portale lo stato "In Valutazione". Qualora invece l'operatore economico risulti già iscritto al sistema di qualificazione per la categoria sopra indicata, dovrà aver conseguito lo stato di "Qualificato".

Tutta la documentazione relativa al Sistema di Qualificazione di Ferservizi S.p.A. e allo specifico Sottosistema dei Servizi Assicurativi è liberamente consultabile ai seguenti link: Regolamento Generale e allegati: https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/attach_it/sistemi_qualificazione/ferserviz...

Categorie Merceologiche e Schede Tecniche: https://eprocurement.gruppofs.it/esop/tlk-host/public/fs/attach_it/sistemi_qualificazione/ferserviz...

A valle dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, la stazione appaltante invierà la comunicazione di aggiudicazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria e si procederà a riformulare la graduatoria, alla apertura e analisi della relativa Busta digitale recante la documentazione amministrativa, alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del successivo concorrente in graduatoria, sino a giungere alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in gara dal concorrente utilmente divenuto primo in graduatoria.

20. STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la **garanzia definitiva** per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, per un importo pari al 10% dell'importo della Convenzione.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo "OFFERTA ECONOMICA".

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione (bancaria o assicurativa o mediante intermediari finanziari) deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” di cui agli allegati “A” e “B” del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati e contestualmente alla fideiussione, anche apposita appendice con la quale il Garante precisi che:

- a) per “Stazione appaltante” si intende “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”;
- b) all’art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: *“della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’affidatario”*;
- c) ogni richiamo a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.lgs. 36/2023;
- d) l’art. 2 dello schema tipo 1.2. punto 2 si intende integrato come segue *“La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante **o di Ferservizi in nome e per conto di quest’ultima**, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante **o di Ferservizi in nome e per conto di quest’ultima** al Garante”*;
- e) l’art. 4 dello schema tipo 1.2. punto 1 si intende integrato come segue *“Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante **o di Ferservizi in nome e per conto di quest’ultima** - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice”*.

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato Decreto dovrà essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Qualora il soggetto emittente garanzie non si sia ancora adeguato alla verifica telematica, la stazione appaltante procederà a verificare l’autenticità e veridicità della fideiussione mediante specifica richiesta a mezzo PEC al soggetto emittente garanzie; in tal caso la garanzia deve essere corredata da autentica notarile.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella garanzia o, in mancanza, in apposita separata dichiarazione.

Per economia procedimentale, prima della formale emissione della garanzia, l’aggiudicatario anticiperà il testo della polizza fideiussoria e della relativa appendice alla stazione appaltante attraverso la messaggistica *on line* al fine di consentirne la preventiva verifica.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del Codice Civile,

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non già nella disponibilità di Ferservizi, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione o caricarli nel FVOE ove non già presenti nello stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di RTI, Coassicurazioni o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa Mandataria/Delegataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nello schema di Convenzione.

La Stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare altresì la seguente documentazione **entro 15 giorni** dall'invio della stessa:

1. *(per gli operatori economici **non** ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta):*

Mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza all'Impresa Mandataria/Delegataria e Atto costitutivo del Raggruppamento, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, ovvero Atto costitutivo e Statuto del Consorzio o del GEIE e relativi patti para consortili, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta;

Atto costitutivo della costituenda Coassicurazione autenticato digitalmente da Notaio contenente l'indicazione della percentuale di ripartizione del rischio e la solidarietà nel debito, in deroga all'art. 1911 del c.c., tra le Imprese in Coassicurazione nonché la clausola per cui ciascun componente della Coassicurazione si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la Delegataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso la coassicuratrice, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. *[Qualora non anticipata in fase di gara]:* Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato recante (i.) la dichiarazione del Legale rappresentante in relazione agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, (ii.) l'indicazione dei dati occorrenti per la formalizzazione della Convenzione con l'aggiudicatario.

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente paragrafo, nonché di quelli di cui al precedente paragrafo “AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO”, troverà applicazione l’art. 8, commi 4 e 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

La stipula della Convenzione avverrà non prima di 32 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima, in conformità con quanto previsto dall’art. 18, comma 2 del Codice nonché dall’art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Si evidenzia che la stipula della Convenzione avverrà in modalità elettronica nella forma della scrittura privata.

Saranno a totale carico dell’aggiudicatario le imposte di bollo e di registro dovute a norma di legge.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

21. MOTIVI DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante si riserva di escludere i concorrenti nelle seguenti ipotesi.

- a) mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) offerte che per qualsiasi causa non risultino pervenute a Portale entro il termine stabilito nel presente Disciplinare;
- c) offerte presentate con modalità difformi da quelle indicate nel presente Disciplinare di Gara, anche se a modifica di altre presentate regolarmente;
- d) inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- e) offerta economica superiore all’importo a base d’asta;
- f) offerte per persona da nominare;
- g) offerte incomplete e quelle condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara o allo Schema di Convenzione e relativi allegati;
- h) offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del Codice;

22. AVVERTENZE PARTICOLARI

La stipula della Convenzione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di gara nonché all’accertata insussistenza dei motivi di esclusione di cui al presente al presente Disciplinare. L’efficacia della Convenzione è in ogni caso risolutivamente subordinata ad eventuali certificazioni/attestazioni pregiudizievoli rilasciate/i successivamente alla presente dalle Autorità competenti.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti condizioni:

- l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico, dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dagli strumenti di

compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché al rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (“Modello 231”) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., disponibili sul sito web societario e/o di Ferrovie dello Stato Italiane, che possono essere scaricati e stampati e di cui l’Appaltatore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea. La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 e/o nel Programma di Compliance Antitrust, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;

- il presente Disciplinare, ogni allegato e l’eventuale offerta non impegnano in alcun modo la stazione appaltante, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell’appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore dei concorrenti diritti o pretese di sorta nei confronti della stazione appaltante stessa;
- la Convenzione che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria;
- i soggetti responsabili delle fasi relative al presente appalto sono:
 - per la fase di affidamento: il Responsabile *pro tempore* della Struttura Servizi Assicurativi e Finanziari di Ferservizi S.p.A., nella persona di Flavia Vella;
 - per la fase di esecuzione della Convenzione: il Responsabile *pro tempore* della S.O. Risk Funding & Transfer di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella persona di Giorgio Aprile.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Portale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti, l’ostensione delle parti dei documenti di cui si è richiesto l’oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell’art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Ferservizi si riserva di procedere alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

25. TITOLARITA’ AUTONOMA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’esecuzione della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e il Contraente che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE)

2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione della Convenzione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Inoltre, le Parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione della presente Convenzione, anche gli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (c.d. "Decreto NIS 2") e dalle successive determinazioni e linee guida emanate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

In particolare, le Parti si impegnano a adeguarsi entro il termine stabilito dall'art. 3 della Determinazione ACN 164179 del 14 aprile 2025 per l'implementazione delle misure base di sicurezza per i Soggetti Importanti e per i Soggetti Essenziali.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, le Parti, in qualità di titolari autonomi, prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da Ferservizi S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del

sito istituzionale www.ferservizi.it e dal Contraente mediante la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati che sarà comunicata successivamente. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Distinti saluti

Mario Coppola